

(non inferiore al 2%) per la eventuale ulteriore eccedenza.

Il Direttore Generale chiede in proposito il parere degli Organi deliberativi dell'Istituto.

Il Consiglio,

Dopo breve discussione, in conforme parere del Comitato, delibera in massima l'adozione di una clausola del genere, ma invita il Direttore Generale ad esaminare la possibilità di coprire il rischio stesso, anziché con un soprappremio, con la sospensione del diritto degli assicurati alla partecipazione agli utili, e ciò limitatamente ad una cifra che potrebbe essere di 20.000 o di 30.000 lire per ciascuna testa.

VI. Personale.

a - Determinazione dei "coefficienti di merito", da considerare nei casi di promozione.

Il Direttore Generale fa presente che per le disposizioni contenute negli art. 23 del R. D. L.

3-1-1926 N. 48 e 7 del R. D. L. 13-12-1933 N. 1706, estese agli Enti parastatali dall'art. 2 del